



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0005004

del 06/04/2018 ore 10:18:24

Protocollo generale - Registro: U

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

Roma, 06 APR. 2018

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Torino
Via Carlo Alberto, 59
10123 TORINO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 10/2018_Incompatibilità_consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Con riferimento al quesito formulato il 19 gennaio scorso, l'Ordine chiede di sapere se lo svolgimento dell'attività di "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" sia compatibile con l'esercizio della professione.

A tal proposito, come già chiarito in risposta al quesito formulato da codesto Ordine nel 2017 (PO 36/2017¹), si osserva che l'art. 4, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 139/2005 stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'attività di promotore finanziario (oggi "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede")². La norma precisa, peraltro, che a determinare l'incompatibilità è l'effettivo esercizio, anche non prevalente e abituale, di detta specifica attività. A tal proposito si evidenzia che l'esercizio effettivo, per orientamento costante della Cassazione³, consegue

¹ La risposta è pubblicata sul sito di categoria www.commercialisti.it nella sezione Servizi agli Ordini e Iscritti_Pronto Ordini.

² Il promotore finanziario (oggi "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede"), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è "la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto". Per "offerta fuori sede", ai sensi dell'art. 30 del citato decreto, si deve intendere la "promozione" e il "collocamento" presso il pubblico:

- di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento;
- di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.

³ Vd. Cass. civ., sez. lav., 20 aprile 2006, n. 9232 in cui si afferma che "lo status professionale non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, né con la domanda, né con l'accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo e soltanto con l'effettuazione dell'iscrizione stessa, che, in tal senso, è costitutiva della nuova situazione giuridica. Ne discende che la tutela dell'aspirante contro il rifiuto illegittimo di iscrizione è quella specifica (condanna dell'organo professionale a provvedere), ovvero risarcitoria del danno cagionato dal ritardo (Cass. n.

all'iscrizione nell'albo: questa, infatti, ha efficacia costitutiva dello status professionale, non essendo sufficiente, ai fini del legittimo svolgimento di una professione, la sola sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione (ad esempio, superamento dell'esame di abilitazione professionale).

Nel caso prospettato dall'Ordine si ritiene, pertanto, che il professionista iscritto nell'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede versi in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 

715/1993, n. 3384/1998; Cass. n. 85/1999), restando escluso che l'interessato possa legittimamente svolgere la professione in assenza di iscrizione, pur nella sussistenza di tutti i requisiti previsti".